1. Premessa

La Relazione annuale sullo stato di applicazione dell'analisi d'impatto della regolazione (AIR), in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, della legge 246/2005, offre l'occasione per fornire un quadro informativo in materia e per analizzare le criticità riscontrate, le iniziative in corso e le prospettive di sviluppo.

Come illustrato di seguito, le relazioni AIR, prodotte nel corso del 2012, presentano maggiori elementi informativi rispetto all'anno precedente limitatamente ad alcuni aspetti. Permangono, in particolare, criticità relative alla valutazione degli effetti attesi dall'intervento, che continua ad essere prevalentemente di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo; in definitiva, continuano a non essere sfruttate tutte le potenzialità d'analisi ai fini dell'individuazione dell'opzione d'intervento preferibile.

Occorre comunque considerare che, come noto, l'attività legislativa anche nell'anno 2012 è stata fortemente caratterizzata da interventi di decretazione d'urgenza per far fronte con immediatezza alla grave situazione economico-finanziaria.

Ne è conseguita una politica normativa i cui profili qualificanti risultano pertanto legati all'urgenza ed indifferibilità di provvedere in situazioni in rapida evoluzione

Si registrano apprezzabili segnali sull'effettiva implementazione degli strumenti di analisi nell'ordinario operare delle amministrazioni, anche in ambito regionale, pur dovendosi confermare tutte le considerazioni già espresse nelle relazioni precedenti in ordine al tempo eccessivamente ridotto dedicato all'AIR, alla inadeguatezza delle soluzioni organizzative adottate, salvo alcune eccezioni, nonché all'insufficiente integrazione del processo di AIR nell'ambito dell'istruttoria normativa delle amministrazioni.

Nella Relazione sono inoltre forniti elementi in ordine allo stato di applicazione della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e dell' analisi tecnico-normativa (ATN).

La Relazione è organizzata come segue.

Il paragrafo 2 è dedicato al quadro nazionale degli strumenti di *better regulation.* Nel paragrafo 3 si descrive lo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali e si illustrano anche iniziative adottate dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito DAGL). Nel paragrafo 4 si descrivono gli sviluppi del progetto di assistenza tecnica (POAT) che il DAGL gestisce a beneficio delle regioni dell'obiettivo convergenza e che è dedicato non solo al rafforzamento degli strumenti di qualità della regolazione in queste regioni, ma anche allo scambio delle migliori pratiche tra

amministrazioni centrali e regionali e, in generale, al rafforzamento del coordinamento istituzionale in tema di qualità della regolazione.

La Relazione illustra poi lo stato dell'arte dell'AIR nelle autorità indipendenti e negli altri livelli di governo, rinviando a tre allegati per riferimenti ad esperienze regionali ed a quelle maturate nel contesto internazionale ed europeo.

Nel paragrafo 6 si propongono alcune riflessioni conclusive.

2. Quadro nazionale degli strumenti di *better regulation*

L'assetto ordinamentale vigente non ha subito sostanziali modifiche nel 2012; è però da segnalare l'avvio di iniziative normative volte a rivedere profondamente la disciplina dell'AIR, della VIR e della Consultazione e a dare attuazione alla normativa adottata al fine di contenere il c.d. *goldplating* (cfr. *infra*).

Come è noto, l'AIR consiste nella valutazione, da svolgersi nel corso dell'istruttoria normativa, degli effetti attesi derivanti dalle norme che si intendono introdurre nell'ordinamento. Elementi qualificanti di questa analisi sono la descrizione delle motivazioni che giustificano l'intervento, l'individuazione degli obiettivi, l'elaborazione di una pluralità di opzioni di intervento e la valutazione degli effetti positivi e negativi derivanti da tali opzioni con particolare riguardo ai soggetti esterni all'amministrazione (cittadini e imprese). La finalità dell'AIR è di fornire al decisore informazioni utili a valutare preventivamente l'efficacia dell'intervento proposto e l'impatto sociale ed economico che lo stesso potrà produrre.

Sinteticamente, si ricorda che la disciplina dell'AIR[1] si applica agli atti normativi del Governo; l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al DAGL i risultati dell'AIR in apposita relazione. Spetta al DAGL – che in materia di AIR e VIR è il referente unico delle amministrazioni statali per i rapporti in ambito interno, comunitario e internazionale – assicurare il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR ed anche consentire, su motivata richiesta dell'amministrazione proponente l'iniziativa regolatoria, l'eventuale esenzione dall'AIR.

Il ruolo del DAGL in materia è stato nuovamente delineato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288. L'articolo 28, nel ribadire che il DAGL è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio nella funzione di coordinamento dell'attività normativa e sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attività normativa del Governo, puntualizza che spetta al medesimo dipartimento curare l'elaborazione delle metodologie in tema di AIR, VIR e ATN nonché coordinare e sovrintendere all'applicazione della disciplina in materia, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale.

[1] Come noto, nell'ordinamento italiano l'AIR, già recepita a titolo sperimentale e a livello statale dalla legge n. 50 del 1999, è stata posta a sistema dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la cui disciplina è stata procedimentalmente articolata con il DPCM 11 settembre 2008, n. 170, che reca per l'appunto disposizioni attuative in tema di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Nell'ambito della strategia di riduzione degli oneri amministrativi, avviata con il "taglia-oneri", previsto dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato introdotto un nuovo meccanismo volto a bilanciare gli oneri introdotti con quelli eliminati, prevedendo che le relative stime siano inserite nell'AIR. Più in dettaglio, l'articolo 3 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 8 della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che, entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali debbano trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti ed eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione. Sulla base di tali relazioni – verificate, per quanto di competenza, dal DAGL - il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione.

La relazione sul bilancio degli oneri è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno; per ciascuna Amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo, ai fini del relativo pareggio, adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della relazione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

Come noto, la valutazione degli impatti normativi non si esaurisce nell'analisi ex ante realizzata con l'AIR, ma prevede una analisi *ex post* ad essa strettamente collegata, costituita dalla verifica dell'impatto regolatorio (VIR).

Con la VIR, svolta dopo un determinato periodo di tempo dall'adozione di un atto normativo, sono valutati gli effetti prodotti sui destinatari della regolazione nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.;

La disciplina attuativa della VIR è recata dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009, n. 212.

Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sul comma 4 dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sopprimendo il secondo e terzo periodo, i quali prevedevano che la VIR venisse applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, periodicamente a scadenze biennali.

Il comma 1 dell'art. 2 del citato DPCM 19 novembre 2009, n. 212, prevede ancora il periodo di riferimento biennale, in quanto stabilisce che "la VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali" .

a) Consultazione sulla nuova disciplina in materia di impatto della regolazione

Il DAGL, nel corso dell'ultimo anno, ha svolto un approfondito lavoro di analisi delle criticità della attuale disciplina sull'analisi di impatto *ex ante* ed *ex post* della regolazione, anche alla luce degli sviluppi maturati nella strategia di *smart regulation* europea (contenuti, in primo luogo, nella comunicazione della Commissione Europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea"[2]), delle raccomandazioni che l'OCSE ha rivolto al nostro paese nell'ultimo rapporto sulla riforma della regolazione ad esso indirizzato[3], dell'esperienza applicativa e dei suggerimenti pervenuti dalle amministrazioni. . Tale lavoro ha condotto ad una serie di proposte di revisione della disciplina in questione che, dopo essere state oggetto di una consultazione con docenti ed esperti conclusasi a settembre 2012, sono state sottoposte a consultazione pubblica sul sito Internet del Governo dal 23 aprile 2013 al 31 maggio 2013. È in corso l'esame delle osservazioni pervenute.

I contenuti della nuova disciplina in materia di impatto della regolazione e consultazione
La nuova disciplina in via di definizione intende rivedere l'attuale disciplina dell'AIR e della VIR

[2] COM(2012) 746 final del 12 dicembre 2012.

[3] Una sintesi del rapporto è disponibile all'indirizzo http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineuropeitaly.htm.

in coerenza con il sistema di analisi in vigore a livello europeo e con le raccomandazioni OCSE in materia. In particolare, le principali novità sinora ipotizzate sono le seguenti:

a) **Programmazione**. Collegare la selezione degli interventi da sottoporre ad AIR alla programmazione dell'attività normativa;
b) **Selezione**. Modificare le ipotesi di esclusione e di esenzione dall'AIR in modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;
c) **Consultazione**. Introdurre, per la prima volta, una disciplina sulla consultazione nell'ambito dell'AIR e della VIR, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica;
d) **Comparazione**. Prevedere che l'analisi di impatto riguardi tutte le opzioni alternative di intervento ritenute attuabili e non solo di quella preferita;
e) **Trasparenza**. Garantire maggiore trasparenza delle procedure di AIR e VIR, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Relazioni AIR e VIR.

Inoltre, quanto alla VIR, l'ipotesi in esame mira ad aumentare l'autonomia e la responsabilità delle singole amministrazioni le quali sarebbero chiamate a definire, con periodicità quinquennale, un piano di valutazione della regolazione (aggiornabile annualmente) in cui individuare gli atti, anche collegati tra loro, che si intendono sottoporre a verifica, anche sulla base della rilevanza degli impatti prodotti.

Queste modifiche intendono introdurre un modello di valutazione ex post della regolazione coerente con quello definito con la comunicazione COM(2012)746 "EU Regulatory Fitness" approvata lo scorso 12 dicembre dalla Commissione Europea, in base al quale la valutazione riguarda aree di regolazione e conseguenti gruppi di atti normativi collegati che disciplinano una stessa materia. Inoltre, la nuova disciplina, intende abrogare definitivamente l'obbligo di svolgere la VIR con cadenza biennale, visto che un'azione di verifica presuppone un periodo temporale significativo per la rilevazione degli effetti prodotti, sia per la complessità delle fasi iniziali di implementazione di molte norme, sia per la necessità di tempi adeguati per la relativa messa a regime.

Nel corso del 2012, il DAGL ha realizzato una prima consultazione sui possibili contenuti della nuova disciplina riservata a docenti ed esperti della materia.

Ad aprile 2013, il Dipartimento ha avviato una consultazione pubblica terminata il 31 maggio p.v. Questa consultazione, realizzata sul sito internet del Governo, era aperta a chiunque ed era basata su un questionario strutturato on-linea cui era possibile rispondere direttamente on-line attraverso un applicativo sviluppato *ad hoc*. Attualmente il DAGL sta esaminando le osservazioni.

b) La direttiva sul rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Nel 2012 è stata elaborata una direttiva ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246 - il cui iter di adozione si è perfezionato all'inizio del 2013 - per adeguare lo svolgimento dell'analisi d'impatto della regolamentazione e il relativo modello di relazione a recenti sviluppi normativi. In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla lettera b), del comma 2, dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (che ha modificato l'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introducendo i commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*), la direttiva individua i metodi da utilizzare riguardo agli atti normativi di recepimento di direttive europee, al fine di assicurare il rispetto del livello minimo di regolazione, prevedendo che si dia conto degli esiti della valutazione in apposita sezione della Relazione AIR. Come specificato dalle disposizioni richiamate, costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

Nel procedere alla conseguente parziale revisione del modello attuale di relazione AIR per includervi la sezione specifica sul rispetto dei livelli di regolazione comunitaria, vengono anche apportate semplificazioni e precisazioni all'articolazione dei punti del modello di relazione a fini di chiarezza e completezza espositiva, con specificazioni in merito alla valutazione di impatto dell'iniziativa regolatoria sulle piccole e medie imprese ed alla valutazione degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti od eliminati, tenendo conto al riguardo di quanto previsto dai commi 5 bis e 5 ter dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005 n. 246, come introdotti rispettivamente dalla legge 11 novembre 2011 n. 180 e dall'art. 15, comma 2, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), che viene predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa.

Secondo la definizione contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, pubblicata nella G.U. 18 settembre 2008, n. 219, l'Analisi Tecnico-Normativa

verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina comunitaria e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una relazione redatta secondo una griglia metodologica che contiene 23 indicatori, divisi in tre parti: I. Contesto nazionale; II. Contesto internazionale; III. Qualità sistematica e redazionale.

La migliore utilizzazione e lo sviluppo degli strumenti indicati è strettamente correlato alla programmazione delle iniziative normative per le evidenti esigenze temporali connesse all'effettuazione dei processi di analisi. Anche nel corso del 2012, il DAGL ha periodicamente invitato le amministrazioni a procedere ad una organica e coerente programmazione delle diverse attività normative, secondo un disegno di coordinamento delle stesse in una agenda trimestrale da verificare in relazione anche al monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo.

3. Applicazioni da parte delle Amministrazioni statali

a) AIR

Nel sistema italiano, per l'amministrazione statale, l'AIR è di competenza dei singoli Ministeri, spettando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compiti di coordinamento e di verifica. Per i singoli Ministeri è generalmente individuato l'Ufficio Legislativo quale responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza, anche per i raccordi con il DAGL in materia; nell'ambito dello stesso Ufficio Legislativo sono individuati funzionari referenti per le relative attività. Alcune amministrazioni hanno specificamente previsto una rete di referenti AIR, composta da rappresentanti delle strutture interne del dicastero, coordinata sempre dall'Ufficio legislativo, ovvero hanno previsto rapporti e sinergie operative e funzionali tra il medesimo Ufficio, articolazioni specifiche del Ministero e funzionari incaricati della predisposizione dei provvedimenti. Rilevato il ruolo di coordinamento degli Uffici legislativi, emerge generalmente il coinvolgimento di funzionari appartenenti alle strutture generali interne dei Ministeri che hanno seguito nel merito l'iter procedurale del provvedimento.

All'interno di singole articolazioni organizzative dei Ministeri, è sovente configurato a livello dipartimentale un Ufficio per la consulenza giuridico legale in supporto al Capo Dipartimento con il compito, di esaminare, in via generale, le proposte normative formulate dalle Direzioni , di assicurare l'istruttoria delle proposte trasmesse dall'Ufficio legislativo nonché di curare il raccordo con le Direzioni generali per la redazione di AIR e VIR. Tale sistema è stato, da ultimo, previsto dall'art. 5 del DM 5.07.2012 riguardo al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Da segnalare che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 9 febbraio 2012 è stata istituita presso tale amministrazione l'Unità per la Trasparenza (UpT) con il compito di assicurare la trasparenza dei processi decisionali relativi ai disegni di legge e agli schemi regolamentari di competenza e con responsabilità per il coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR. L'UpT è incaricata di curare la pubblicazione dell'elenco dei portatori di interessi particolari, cui si iscrivono con procedura telematica i soggetti che intendono partecipare ai processi decisionali pubblici di competenza dell'Amministrazione. Sempre ai sensi del decreto citato, l'UpT, salvo esigenze di particolare urgenza, cura la pubblicazione, in apposita

sezione del sito internet del Ministero, degli schemi di atti normativi di competenza del Ministero sottoposti ad AIR. In particolare, l'UpT comunica per via telematica l'apertura della consultazione ai soggetti iscritti nell'elenco, che partecipano accedendo ad apposita sezione del sito internet del Ministero; la consultazione resta aperta almeno 20 giorni; gli inscritti all'elenco possono partecipare anche mediante l'invio di valutazioni ovvero rispondendo ad eventuale questionario trasmesso dall'UpT; l'UpT può anche audire i soggetti che hanno partecipato alla procedura di consultazione; l'AIR, allegata allo schema di atto normativo, dà conto dei risultati della consultazione effettuata, indicando altresì le modalità seguite ed i soggetti consultati.

In relazione agli schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri, nel corso dell'anno 2012, le amministrazioni centrali hanno prodotto **n. 134 relazioni AIR**. La Figura 1 mostra la serie storica della Relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni centrali.

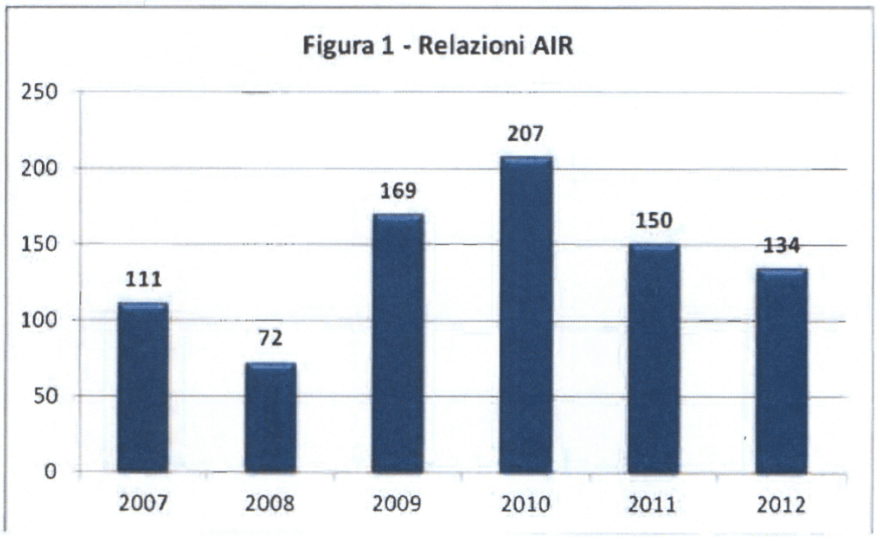

In riferimento al 2012, le relazioni AIR prodotte sono così articolate: 54 a corredo di decreti legislativi, 45 a corredo di disegni di legge, 1 a corredo di decreto-legge, 34 a corredo di DPR (Figura 2).

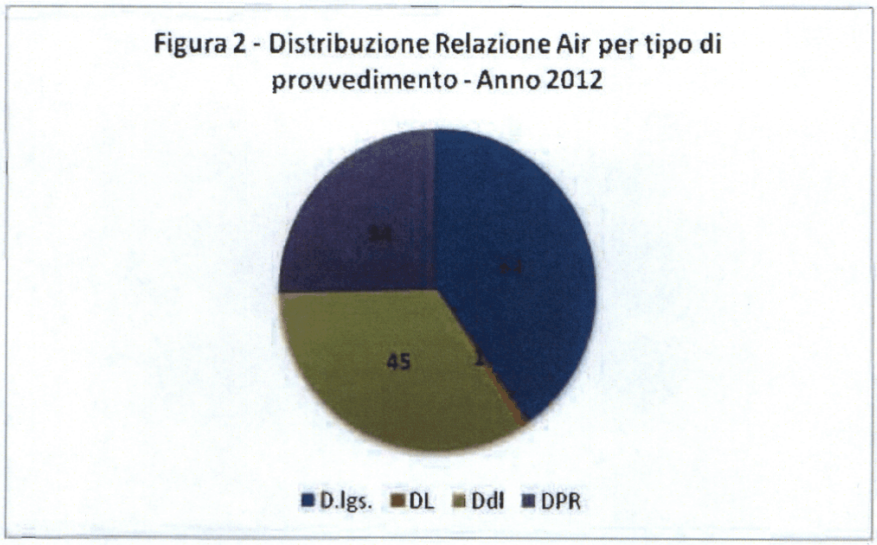

Il numero di relazioni resta assolutamente elevato, anche rapportato a quelli di Paesi esteri con consolidata esperienza in tema di AIR, e riguarda la generalità delle iniziative normative del Governo, con le eccezioni dovute in particolare alle esclusioni ed esenzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Come è noto, ai sensi dell'articolo 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, tra i casi di esenzione dall'AIR vi sono quelli qualificati come casi straordinari di necessità ed urgenza, dei quali sono espressione in primo luogo i decreti-legge. Sul punto è obiettivamente da considerare che l'attività normativa è stata caratterizzata, nell'anno 2012, in modo peculiare da provvedimenti di urgenza (complessivamente n. 28), in aumento rispetto all'anno 2011 (n.16).

È ancora da aggiungere che sono state predisposte n. 7 relazioni AIR a corredo di altrettanti regolamenti di competenza del Ministero della giustizia, n. 1 relazione AIR a corredo di regolamento di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, n. 3 relazioni AIR a corredo di regolamenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico e n. 1 relazione AIR a corredo di regolamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nel 2012, si sono registrati n. 130 casi di integrazione "sostanziale" della relazione AIR che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, pari al 96% del totale, senza considerare meri interventi di rettifica formale, con un incremento rispetto alla percentuale del 77% del totale indicata per il 2011 nella precedente Relazione al Parlamento.

La generalità delle richieste di integrazioni ha riguardato il completamento della relazione ed il chiarimento di parti della stessa coerentemente con il modello allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170. Tali integrazioni hanno consentito, nel rispetto comunque delle competenze delle amministrazioni, di migliorare i contenuti delle Relazioni, di puntualizzare alcuni elementi informativi presenti.

Nella tabella seguente si riportano, in riferimento al 2011 ed al 2012, i dati relativi al numero delle Relazioni AIR che presentano indicazioni specifiche in ordine alla rappresentazione di determinati elementi.

Tabella 1 – Dati di sintesi sui contenuti specifici delle Relazioni AIR

Contenuti	**N. Relazioni AIR**	
	2012	**2011**
Informazioni quantitative sulla situazione esistente	31	n.d.
Dati quantitativi relativi agli obiettivi dell'intervento	17	11
Accoglimento osservazioni emerse nell'ambito delle consultazioni	28	15
Informazioni relative allo svolgimento di una consultazione pubblica	8	3
Elaborazione di opzioni alternative	7	20
Stime quantitative relative a specifici effetti	6	2

n.d. = dato non disponibile

Rispetto agli anni precedenti, si rilevano, in particolare, alcuni miglioramenti circa le procedure di consultazione seguite dalle amministrazioni, anche riguardo alla rendicontazione dei relativi esiti all'interno della Relazione AIR; in particolare, dalle Relazione AIR emerge che nel corso dell'anno 2012 le amministrazioni hanno svolto una consultazione pubblica nei seguenti 8 casi:

a) D.Lgs.: Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (ECONOMIA)

b) D.Lgs.: Recepimento della direttiva della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. (POLITICHE AGRICOLE)